



trasferirsi nel nuovo appartamento con la propria famiglia, ora composta dalla moglie e di due bambini.

Il Giardina, non avendo in proprio possibilità economiche per assumere impegni con i nominati costruttori e, quindi, per poter concretare l'operazione, nel timore di vedersi sfuggire l'occasione, invoca, quale provvedimento eccezionale, la concessione di un altro mutuo, sempre nei sensi del citato Regolamento 14 febbraio 1947, dell'ammontare suo alla concorrenza della sua disponibilità, per far fronte al pagamento del prezzo di acquisto del nuovo appartamento e delle relative spese contrattuali.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera in data 22 ottobre 1953, stabilì il principio che all'impiegato, che abbia usufruito di mutuo per acquisto di alloggio, non debba essere concesso altro mutuo o beneficio avente la stessa finalità.

Deve, tuttavia, considerarsi, nel caso in esame, assolutamente senza precedenti, che la realizzazione di quanto prospettato dal Giardina, offre, evidentemente, all'Istituto, l'occasione - che ben difficilmente potrà riproporsi - di eliminazione di un'operazione di mutuo assistita da garanzia ipotecaria attualmente di dubbio valore e di sostituirla con altra validamente garantita in relazione alla consistenza del bene immobiliare che verrebbe ipotecato a favore dell'Istituto.

La nuova operazione di mutuo sarebbe disciplinata dalle norme del Regolamento 14 febbraio 1947, nonché dalle altre disposizioni di cui alla già citata delibera consiliare 22 ottobre 1953,